DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI E DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 3

Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

L'articolo 32-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.".

Versione in vigore dal 20 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-possesso-ingiustificato-di-valori-e/art-3-incapacita-di-contrattare-con-la-pubblica-amministrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it